

CIBRIS

CLUB ITALIANO DEL BRITISH SHORTHAIK

CONTRATTO DI MONTA

Il giorno.....

Tra il sig....., residente in....., Via....., tel.....,
e-mail....., socio dell'associazione felina.....

E il sig....., residente in....., Via....., tel.....,
e-mail....., socio dell'associazione felina.....

Si conviene e stipula quanto segue

- 1) Il sig. dichiara di essere proprietario secondo la legge italiana dello stallone di razza British Shorthair....., nato il....., iscritto al libro origini.....con il n....., colore.....(codice EMS.....), e di avere su di esso ogni più pieno diritto di disposizione. *<In caso di comproprietà: dichiara in particolare di avere in comproprietà tale stallone con....., e che non vi sono nei rapporti tra comproprietari limitazioni alla concessione disgiunta di monte>*– di seguito indicato come PROPRIETARIO DELLO STALLONE.
- 2) Il sig. dichiara di essere proprietario secondo la legge italiana della fattrice di razza British Shorthair....., nata il....., iscritta al libro origini.....con il n....., colore.....(codice EMS.....), e di avere su di esso ogni più pieno diritto di disposizione – di seguito indicato come PROPRIETARIO DELLA FATTRICE
- 3) Il proprietario dello stallone e il proprietario della fattrice convengono a far accoppiare tra loro i propri riproduttori, e a tal fine pattuiscono i presenti accordi di monta, prevalenti su ogni altro uso o norma derogabile per volontà delle parti.
- 4) Il proprietario dello stallone dichiara di aver eseguito sul proprio riproduttore in data.....il test FELV- FIV con esito negativo, ed il proprietario della fattrice dà atto di averne preso visione. Dichiara inoltre di aver eseguito il test genetico per PKD 1 con esito negativo <ovvero dichiara di essere in possesso dei documenti attestanti il test genetico per PKD 1 effettuato da entrambi i genitori del proprio riproduttore> ed il proprietario della fattrice dà atto di averne preso visione. <dichiarazione di ulteriori analisi>. Dichiara che il gruppo sanguigno del proprio riproduttore è....., individuato mediante test ematologico/genetico di cui il proprietario della fattrice dà atto di aver preso visione. Dichiara che lo stallone è esente da difetti conosciuti di origine genetica o da malattie conosciute ed è in buona condizione di salute.
- 5) Il proprietario della fattrice dichiara di aver eseguito sulla propria riproduttrice in data.....il test FELV- FIV con esito negativo, ed il proprietario dello stallone dà atto di averne preso visione.

Dichiara inoltre di aver eseguito il test genetico per PKD 1 con esito negativo *<ovvero dichiara di essere in possesso dei documenti attestanti il test genetico per PKD 1 effettuato da entrambi i genitori del proprio riproduttore>* ed il proprietario dello stallone dà atto di averne preso visione. *<dichiarazione di ulteriori analisi>*. Dichiara che il gruppo sanguigno della propria fattrice è....., individuata mediante test ematologico/genetico di cui il proprietario dello stallone dà atto di aver preso visione. *<Qualora la fattrice sia di gruppo sanguigno B e lo stallone sia di gruppo sanguigno A: dichiara di essere a conoscenza dei rischi di eritrolisi neonatale a causa dell'incompatibilità dei gruppi sanguigni dei riproduttori e a tal fine si impegna ad allattare artificialmente sotto osservazione veterinaria per le prime 48 ore i cuccioli impedendo ogni contatto con il latte materno>*. Dichiara che la fattrice è esente da difetti conosciuti di origine genetica o da malattie conosciute ed è in buona condizione di salute. Dichiara che gli ultimi cuccioli partoriti dalla gatta sono nati in data..... e che negli ultimi 22 mesi sono avvenuti n.....parti.

- 6) Il proprietario della fattrice porterà presso il proprietario dello stallone, la propria riproduttrice in calore, per il tempo necessario per l'accoppiamento, convenuto in circa 1 settimana. Il mantenimento e la vigilanza sullo stato di salute della fattrice durante tale periodo sarà a cura del proprietario dello stallone, che si impegnerà a tutelare il benessere della fattrice con la diligenza del buon padre di famiglia, e comunicherà prontamente ogni anomalia osservata. Eventuali spese veterinarie che si rendano necessarie per la fattrice saranno rimborsate dal suo proprietario. Il proprietario dello stallone si impegna mantenere il riproduttore e la fattrice al seguente indirizzo....., e a permettere costantemente il controllo delle condizioni dei gatti al proprietario della fattrice.
- 7) Il proprietario dello stallone, pur assicurando la massima cura nella gestione, declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, malattia, e/o infezione (anche causanti l'infertilità temporanea o permanente) che possono incorrere alla fattrice, nel caso in cui la fattrice dovesse rimanere vuota e nel caso in cui il parto non avesse esito positivo. Il proprietario dello stallone non potrà essere chiamato in causa per interruzione della monta per causa di forza maggiore. Il proprietario della fattrice non assume alcuna responsabilità per danni a terzi arrecati dalla fattrice durante la propria permanenza presso lo stallone.
- 8) Qualora la monta non vada a buon fine, il proprietario della fattrice ha diritto a chiedere un'altra monta entro mesi. Nessuna somma è tuttavia dovuta al proprietario dello stallone in caso di monta non andata a buon fine.
- 9) Dopo la nascita di cuccioli vitali, il proprietario della fattrice corrisponderà al proprietario dello stallone la somma di <€ 700> quale compenso per la monta. Qualora dall'accoppiamento nascano più di 5 cuccioli, la somma riconosciuta al proprietario dello stallone sarà di <€ 900>. Qualora dall'accoppiamento nasca un solo cucciolo la somma riconosciuta al proprietario dello stallone sarà di <€ 250>.

<Testo in alternativa:>

Dopo la nascita di cuccioli vitali, al proprietario dello stallone spetterà la prima scelta di un cucciolo di suo gradimento. Qualora dall'accoppiamento nascano più di 5 cuccioli, al proprietario dello stallone spetterà la scelta del primo e del terzo cucciolo. Qualora dall'accoppiamento nasca un solo cucciolo, esso spetterà al proprietario della fattrice e al proprietario dello stallone sarà riconosciuta la somma di <€ 250>.

Il proprietario della fattrice si impegna ad inviare costantemente informazioni sullo stato di salute e crescita dei cuccioli e loro fotografie al proprietario dello stallone, dando consenso alla loro eventuale pubblicazione su internet, e consentendogli la visita all'allevamento per la scelta del cucciolo. La scelta del cucciolo dovrà avvenire entro il primo mese di vita. Qualora non sia effettuata in tale termine, varrà la scelta che sarà effettuata e comunicata per iscritto per prima alla controparte dal proprietario della fattrice o dal proprietario dello stallone.

- 10) I cuccioli deceduti per cause naturali entro il secondo mese o comunque nati con gravi malattie non sono considerati al fine della determinazione del numero dei cuccioli o per il compenso monetario pattuito. In caso di decesso comunque avvenuto del cucciolo già scelto dal proprietario dello stallone, questi avrà diritto alla scelta di un altro cucciolo, fermo restando che se il decesso è avvenuto per cause non imputabili al proprietario della fattrice, ed è rimasto un solo cucciolo, gli spetterà solamente il compenso di <€250>. In caso di decesso dell'unico cucciolo per fatto imputabile al proprietario della fattrice, il proprietario dello stallone avrà diritto alla somma di <€ 700>.
- 11) Dopo la nascita dei cuccioli, il proprietario dello stallone dovrà prontamente rilasciare apposita dichiarazione di monta al proprietario della fattrice. A cura e spese del proprietario della fattrice verrà effettuata la denuncia di nascita, la richiesta del pedigree, l'allevamento, svezzamento, educazione, cura della salute, sverminazione qualora necessaria, vaccinazione trivalente e suo richiamo. Il proprietario della fattrice consegnerà al proprietario dello stallone il suo diritto di monta dopo 12 settimane complete, munito dei documenti e del passaggio di proprietà firmato. Il costo del passaggio di proprietà del cucciolo spetterà al proprietario dello stallone.
- 12) Il proprietario della fattrice avrà il diritto di imporre la clausola not for breeding in caso di nascita di cuccioli con le caratteristiche previste a tal fine dalle norme tecniche del libro genealogico del gatto di razza.
- 13) Il proprietario della fattrice *<e in caso di cessione di un cucciolo quale diritto di monta al proprietario dello stallone, anche quest'ultimo>* in caso di vendita dei cuccioli nati dalla monta oggetto del presente contratto, si impegna a rispettare il codice etico di allevamento del CIBRIS, a non vendere i cuccioli consegnandoli a negozi di animali, a cedere i cuccioli con pedigree e con le vaccinazioni effettuate, a selezionare accuratamente gli acquirenti, e a dare notizia dell'avvenuta vendita al proprietario dello stallone, e ad informarlo altresì di qualunque avvenimento critico di cui venga a conoscenza riguardo ai cuccioli.
- 14) Le parti devolvono sin d'ora ogni controversia derivante dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto, al giudizio arbitrale del Consiglio Direttivo del CIBRIS, Club italiano del British Shorthair.
<testo alternativo:>
Per ogni controversia derivante dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto sarà competente il foro di

<Luogo e data>

.....

Il proprietario dello stallone

Il proprietario della fattrice

.....

.....

Le parti accettano espressamente la clausola di cui all'art.14 (devoluzione al collegio arbitrale/foro convenzionale)

Il proprietario dello stallone

Il proprietario della fattrice

.....

.....